

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	161
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166

AUDIZIONI INFORMALI:

Sul fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle aste a doppio ribasso dei prodotti medesimi.	
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti	164
Audizione di rappresentanti di ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione	164
Audizione del dottor Fabio Ciconte, presidente di Terra! Onlus	164

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le Politiche agricole alimentari, forestali e turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale.

Atto n. 48.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 19 settembre scorso la relatrice, onorevole Del Sesto, ha svolto la relazione introduttiva e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato all'8 ottobre 2018. In proposito, fa tuttavia presente che, trattandosi di un testo adottato dal precedente Governo, trasmesso alle Camere per il parere parlamentare in periodo di scioglimento e, quindi nuovamente trasmesso al Parlamento nella corrente legislatura, la Commissione potrebbe concluderne l'esame già nella giornata odierna.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, sottopone alla Commissione una proposta di parere che illustra (*vedi allegato 1*). In proposito, osserva, in particolare che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge.

Rileva inoltre che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 », reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141.

Alla luce di tali considerazioni, fa presente di aver ritenuto opportuno formulare una prima osservazione con la quale la Commissione chiede al Governo di verificare la conformità del riferimento recato dall'articolo 2 dello schema di decreto ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione.

Illustra quindi il contenuto della seconda osservazione riferita al medesimo articolo 2, con la quale la Commissione invita il Governo a valutare altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 » con quello – rispondente alla lettera della legge – ai « minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale ».

Maria Chiara GADDA (PD) premesso che il gruppo del Partito Democratico giudica con favore lo schema di decreto in esame, tanto da aver sollecitato il Governo ad adottarlo in tempi rapidi, solleva alcune criticità in riferimento alla proposta di parere predisposta dalla relatrice.

Osserva che la legge n. 141 del 2015, individua, tra coloro che possono svolgere attività di agricoltura sociale, categorie di soggetti che sono state fortemente interessate dalla recente riforma del terzo settore di cui ai decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, con i quali la legge n. 141 non è stata formalmente coordinata. D'altro canto, rileva, che lo schema di decreto in oggetto – che è una fonte secondaria – richiamando nelle premesse i decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017, amplia di fatto, per via interpretativa, l'ambito soggettivo della disciplina in materia di agricoltura sociale, con una scelta condivisibile nel merito, ma discutibile sul piano della tecnica normativa. Sottolinea, peraltro, che la legge n. 141 del 2015, all'articolo 1, comma 2, demanda al decreto ministeriale in esame la definizione dei requisiti minimi e delle modalità relativi alle attività definite, dalla medesima legge, di agricoltura sociale.

Osserva, quindi, che mentre lo schema di decreto estende, in via interpretativa, l'ambito soggettivo della disciplina, le osservazioni formulate dalla relatrice produrrebbero di fatto, il risultato di restringere, sempre in via interpretativa, le attività di agricoltura sociale, ravvisando in tale profilo una criticità della proposta di parere. Fa presente, a tal riguardo, che una Nota direttoriale del Ministero del lavoro del 22 febbraio 2018 – che è il Ministero competente a pronunciarsi in merito alle cooperative sociali – ha già fornito, alle regioni e ai soggetti del mondo della cooperazione, chiarimenti sul rapporto tra l'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali, e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali. Segnala, peraltro, che la medesima Nota affronta anche il tema dell'agricoltura sociale, nel-

l'ambito del quale, in via interpretativa, include anche quelle attività che la proposta di parere della relattrice mira, invece, ad escludere.

Alla luce delle considerazioni svolte, invita la relattrice a riformulare la proposta di parere sopprimendo le osservazioni e le relative premesse, in quanto concernono aspetti che sono già stati chiariti dalla Nota del Ministero del Lavoro da lei citata, rispetto alla quale, la proposta di parere non è a suo avviso coerente.

Federico FORNARO (LeU) si associa alle osservazioni svolte dall'onorevole Gadda e alla richiesta di una riformulazione della proposta di parere predisposta dalla relattrice nei termini illustrati dalla collega.

Maria Cristina CARETTA (FdI) pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva sullo schema di decreto in esame, evidenzia la necessità di sopprimere l'articolo 2, comma 2, del testo, in quanto si riferisce a una categoria di soggetti non menzionata nella legge n. 141 del 2015, alla quale lo schema è chiamato, invece, a dare attuazione. A meno che non emerga, da parte del Governo, la disponibilità a modificare lo schema in esame, manifesta sin da ora la contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dall'onorevole Gadda, propone di sospendere brevemente seduta per consentire alla relattrice di valutare una riformulazione della sua proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 10.15, è ripresa alle 10.20.

La sottosegretaria Alessandra PESCE, nel replicare all'onorevole Gadda, precisa che, con riferimento alle cooperative sociali – che rappresentano la categoria principale di riferimento nell'ambito dei soggetti interessati dalla riforma del terzo settore – il requisito soggettivo richiesto per l'applicazione della disciplina recata

dallo schema in esame impone una verifica sullo svolgimento dell'attività agricola in modalità prevalente. La portata della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto dovrebbe dunque essere verificata anche alla luce di quanto stabilito dalla normativa sul terzo settore.

Maria Chiara GADDA (PD) concordando parzialmente con le osservazioni svolte dalla sottosegretaria Pesce, ricorda che tra i soggetti con i quali l'imprenditore agricolo può mettere in atto una collaborazione nelle diverse forme previste dalla legge n. 141 del 2015, non vi sono solo le cooperative sociali, ma anche altri soggetti, tra i quali le ATS.

Non ritiene pertanto corretto focalizzarsi soltanto sulle cooperative sociali, anche perché la riforma del terzo settore e i decreti legislativi attuativi prevedono anche la categoria delle imprese sociali e non è da escludersi, a suo avviso, che in futuro, quando tale riforma sarà pienamente operativa dal punto di vista fiscale, ci possano essere imprese sociali agricole alle quali aprire il settore di attività in esame.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relattrice*, considerate le osservazioni svolte dall'onorevole Gadda in merito all'articolo 2 dello schema di decreto, propone di integrare la prima osservazione formulata nella sua proposta di parere, nel senso di richiedere che la verifica di conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione, debba avvenire anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dei relativi atti di attuazione.

Maria Chiara GADDA (PD) ritiene opportuno che la proposta di parere sia riformulata nel senso di inserire, sia nelle premesse sia nelle osservazioni, il riferimento ai decreti legislativi n. 112 e n. 117

del 2017, nonché alla Nota direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 febbraio 2018, del quale sottolinea la natura di atto interpretativo.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, accogliendo la richiesta avanzata dall'onorevole Gadda formalizza una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*). Evidenza, quindi, che la nuova proposta reca, nelle premesse, il richiamo ai decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017 e ai successivi atti interpretativi, e che nella prima osservazione, già oggetto di una riformulazione da lei poc'anzi illustrata, è stato altresì inserito il riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e ai relativi atti di interpretazione.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Maria Cristina CARETTA (FdI), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia che il gruppo di Fratelli d'Italia esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Paolo PARENTELA (M5S), a nome del MoVimento 5 Stelle, esprime il voto favorevole sulla proposta di parere in esame come riformulata dalla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD), apprezzata la riformulazione della proposta di parere, preannuncia che il gruppo del Partito Democratico esprimerà su di essa un voto favorevole.

Federico FORNARO (LeU), dopo aver ringraziato la relatrice e la sottosegretaria per aver accolto le osservazioni, da lui condivise, svolte dall'onorevole Gadda, preannuncia il suo voto a favore della proposta di parere riformulata dalla relatrice.

Lorenzo VIVIANI (Lega) preannuncia, a nome del gruppo della Lega, il voto a favore della proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

Raffaele NEVI (FI), osservato che la proposta di parere non recepisce, a suo avviso, in termini netti, i rilievi critici sollevati dall'onorevole Gadda con riferimento alla formulazione dell'articolo 2, comma 2 dello schema di decreto in esame, preannuncia il voto di astensione del gruppo di Forza Italia.

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 settembre 2018.

Sul fenomeno della vendita dei prodotti agricoli sottocosto e delle aste a doppio ribasso dei prodotti medesimi.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e di Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.40.

Audizione di rappresentanti di ANCC-Coop, ANCD-Conad e Federdistribuzione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.30.

Audizione del dottor Fabio Ciconte, presidente di Terra! Onlus.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (Atto n. 48).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »;

richiamata l'intesa su di esso sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, nella quale si è raccomandato al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali;

apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento che, all'articolo 1, detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre, agli articoli da 2 a 5, stabilisce requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività;

osservato, a tale ultimo proposito, che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015 », reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si dovrebbe verificare la conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione;

b) al medesimo articolo, si valuti altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015 » con quello – rispondente alla lettera della legge – ai « minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale (Atto n. 48).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »;

richiamata l'intesa su di esso sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, nella quale si è raccomandato al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali;

apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento che, all'articolo 1, detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre, agli articoli da 2 a 5, stabilisce requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività;

osservato, a tale ultimo proposito, che, con riferimento all'attività di inserimento socio-lavorativo, l'articolo 2 dello schema di decreto, nell'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari di tale attività, laddove si riferisce ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – che provvede poi ad elencare – utilizza una formulazione che si discosta da quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del

2015, riferendosi ad una categoria di soggetti non menzionata nella succitata legge;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2, nel richiamare conclusivamente, oltre alle categorie di destinatari dell'attività di inserimento socio-lavorativo specificamente indicate, i « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 », reca una formulazione generica che rende incerta la categoria dei destinatari, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella richiamata legge n. 141,

visti i decreti legislativi n. 112 e n. 117 del 2017 e i successivi atti interpretativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 dello schema di decreto, si dovrebbe verificare la conformità del riferimento da esso recato ai soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale » – e del successivo elenco – rispetto al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015, che di tale categoria di soggetti non fa menzione, anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e dei relativi atti di interpretazione;

b) al medesimo articolo, si valuti altresì l'opportunità di sostituire il riferimento generico ivi contenuto ai « soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 141 del 2015 » con quello – rispondente alla lettera della legge – ai « minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale ».